



La Legge & la Giustizia

LE NOVITÀ FISCALI
SULLA CASA
in edicola con



In vigore dal 28 febbraio la legge per famiglie e pmi. In campo avvocati e commercialisti

Sovraindebitamento, via d'uscita L'esecuzione sulla casa convertita in pagamento a rate

DI MARCELLO POLLIO

Operativa dal 28 febbraio la legge 3/2012 che ha introdotto la procedura di composizione della crisi per gli imprenditori non fallibili e per tutti i debitori sovraindebitati (si veda *ItaliaOggi Sette* del 20 febbraio). Un salvagente per alcune decine di milioni di soggetti e un'opportunità di lavoro per coloro che, principalmente, possono essere nominati alle funzioni di curatore fallimentare.

In attesa che il ministero dello sviluppo economico provveda ad emanare i decreti attuativi e fissi i presupposti per la costituzione degli organismi di composizione della crisi (Occ) saranno, infatti, avvocati, commercialisti e notai a dare attuazione immediata alla situazione di crisi che investe la maggioranza delle famiglie e delle piccolissime imprese italiane. Se nella platea degli imprenditori si contano oltre 5 milioni di imprese (cioè il 90% di tutte le imprese italiane), i possibili fruitori della nuova procedura sono altrettante famiglie e lavoratori autonomi che hanno in corso contenziosi legali ed esecuzioni forzate. Il beneficio della sospensione delle procedure esecutive varrà anche per le azioni intraprese da Equitalia. Infatti, i debitori che siano in grado di proporre un piano di pagamento, rateizzato o differito nel tempo, che venga validato dal professionista che agirà in sostituzione dell'Occ, potranno ottenere il blocco delle azioni esecutive, compresa l'espropriazione della casa, e una moratoria per un anno.

A chi è rivolto

La nuova soluzione della crisi da sovraindebitamento è rivolta a chiunque sia debitore sovraindebitato, che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali ex rd 267/1942 (legge fallimentare), cioè che sia imprenditore commerciale che non rientri nei parametri fissati dall'art. 1 della legge fallimentare, un imprenditore agricolo, un lavoratore autonomo, un ente non commerciale o semplicemente un debitore civile che non eserciti alcuna attività imprenditoriale, il quale si trovi in un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, nonché sia definitivamente incapace di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

I protagonisti della crisi da sovraindebitamento nella fase transitoria

Il debitore	Colui che non è soggetto e non è assoggettabile alle procedure concorsuali ex rd 267/1942 (L.f.), cioè imprenditore commerciale «sotto soglia» ai sensi dell'art. 1 L.f., gli enti non commerciali, l'imprenditore agricolo, il lavoratore autonomo o semplicemente il debitore civile non imprenditore, che si trovi in una situazione di perdurante squilibrio fra obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, e definitivamente incapaci di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Il debitore, nella fase transitoria, dovrà presentare domanda al tribunale per dichiarare l'intenzione di avviare la procedura di composizione della crisi e fare quindi nominare un professionista in sostituzione degli Organismi di composizione della crisi.
Il tribunale	Ove ha la residenza o la sede il debitore. Il tribunale, nel periodo transitorio, prima della costituzione degli Organismi di composizione della crisi, nomina un professionista: avvocato, commercialista o notaio che agisca come compositore della crisi e mediatore.
Il consulente del debitore	Di norma un commercialista che studi una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti in conformità a un piano che assicuri l'integrale pagamento dei creditori estranei e privilegiati, nonché calcoli il fabbisogno del debitore e della famiglia per l'intera durata del piano. In caso di beni e redditi insufficienti, l'accordo deve prevedere l'intervento di un terzo (anche in garanzia). Se vi sono dei beni pignorati occorre prevedere la nomina di un liquidatore che agisca come se fosse un delegato alla vendita dell'esecuzione forzata. È possibile, comunque prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato.
Il professionista mediatore della crisi	Il professionista nominato dal tribunale agirà come Organismo di composizione della crisi e dovrà dare ausilio al debitore per presentare un piano che preveda: scadenze e modalità di pagamento dei creditori, eventualmente, la suddivisione dei creditori in classi, la garanzie rilasciate. Il piano deve prevedere, inoltre, la modalità per la liquidazione dei beni, l'eventuale affidamento del patrimonio ad un fiduciario. Con il piano devono essere allegati i seguenti documenti, la cui veridicità dei dati deve essere attestata dal professionista: - elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni; ultime tre dichiarazioni dei redditi; attestazione sulla fattibilità del piano; elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, per la durata del piano, con il certificato dello stato di famiglia; e per il debitore che esercita attività d'impresa anche copia delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi.
Il professionista deve poi rilasciare e predisporre le dichiarazioni al giudice e ai creditori sui consensi raggiunti	Il professionista mediatore risolve eventuali difficoltà riscontrate nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso. Verifica con i creditori la possibilità di modificare il piano, in caso di riscontrati eventi che ne inficino la puntuale esecuzione, un po' come il commissario giudiziale del concordato preventivo.
I creditori	I creditori valutano la proposta del debitore e la relazione del professionista mediatore e fanno pervenire il proprio consenso al professionista, oppure i loro dissensi o le proposte modificative dell'accordo. Ai fini dell'omologa è necessario il consenso di tanti creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti.
Il giudice delegato	Il giudice delegato alla procedura sorveglia le operazioni ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 della legge. Verifica la documentazione in sede di udienza dei creditori, può disporre il blocco/interruzione delle azioni esecutive e cautelari (automatic stay) per un periodo non superiore a 120 giorni (la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili). Il giudice, verificate maggioranze e fattibilità del piano, omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione. Il provvedimento è reclamabile. Il giudice può disporre il blocco e/o l'interruzione di ogni azione esecutiva individuale e/o cautelare per un periodo non superiore a un anno dalla data di omologazione nei confronti di tutti i creditori anteriori alla proposta. Il blocco non opera nei confronti dei crediti impignorabili e viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti estranei.
Il liquidatore dei beni	È un professionista commercialista o avvocato, nominato su proposta del professionista mediatore. Il liquidatore deve essere previsto qualora l'accordo utilizzi il ricavato di beni pignorati.

Lo studio della fattibilità e le operazioni preliminari

Perché il debitore possa presentare la domanda di sospensione delle azioni esecutive e quindi evitare che siano venduti i beni già in fase di esecuzione,

occorre che lo stesso proponga ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori, in particolare quelli estranei all'accordo. Il tutto come già previsto per le imprese in crisi o

insolventi che possono sfruttare l'istituto di ristrutturazione dei debiti previsto dall'art. 182 bis della legge fallimentare. Il piano dovrà essere studiato dal debitore, ancorché è più plausibile pensare che ciò possa avvenire avvalendosi di un proprio

professionista, il quale dovrà predisporre un'ipotesi di liquidazione dei beni e/o realizzo di somme (che potranno essere messe a disposizione anche da parte di terzi), calcolerà le spese

continua a pag. 2

Una sentenza della Cassazione sulle società cancellate

Crediti insoluti ko

Uscita dal Registro stoppa-recuperi

DI ANTONIO CICCIA
E ALESSIO UBALDI

La società cancellata dal registro delle imprese non può più notificare i precetti per recuperare i crediti insoluti ancora pendenti. La regola vale sia per le società di capitali, sia per quelle di persone.


Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 1677 del 7 febbraio 2012. Il caso sottoposto all'attenzione della Corte romana racconta di una società in accomandita semplice che, durante il processo esecutivo instaurato per il recupero del credito, è finita in liquidazione e, successivamente, è stata cancellata dal registro delle imprese. I giudici di primo grado, competenti per la fase esecutiva della lite, hanno ritenuto che, anche se la società formalmente non esisteva più, il credito poteva essere ancora recuperato.

Di conseguenza hanno riconosciuto come valido il precetto notificato, permettendo alla

società di usare l'esecuzione forzata.

Ma la Cassazione pare di tutt'altra opinione.

Secondo gli ermellini, infatti, quando la società viene cancellata dal registro delle imprese, questa non esiste più. Di conseguenza non può chiedere a nessun giudice l'esecuzione forzata di un credito sorto quando la società era ancora «in vita». E il precetto, già notificato, deve



considerarsi come nullo, cioè privo di ogni effetto.

La regola, spiega la Corte, vale sia per le società di capitali, che per quelle di persone. Infatti, l'articolo 2495 del codice civile va letto in maniera estensiva. Esso, nonostante si riferisca alle sole società di capitali, deve essere applicato anche alle società di persone. Se non fosse

così ci sarebbe un'ingiusta disparità di trattamento tra tipologie di società riconosciute dall'ordinamento, che sarebbe in contrasto con quanto dispone la Costituzione italiana.

Viene anche precisato il momento dal quale decorre l'impossibilità, per la società, di notificare l'atto di precetto. Se la notifica del precetto è anteriore all'entrata in vigore della legge di modifica dell'articolo 2495 del codice civile (decreto legislativo n. 6 del 2003) l'effetto estintivo decorre dal 1 gennaio 2004. Se, invece, la notifica del precetto cade dopo questa data, l'effetto estintivo decorre dal momento della pubblicità della avvenuta cancellazione della società dal registro delle persone giuridiche.

Di conseguenza, chi la gestisce una società, anche se in fase di liquidazione, dovrà stare molto attento a non «staccare la spina» prima di aver controllato che i crediti della società siano stati tutti onorati.

—©Riproduzione riservata—

Suprema corte: pratica corretta

Immagine sgranata per l'accattone

DI ADELAIDE CARAVAGLIOS

«**Q**uando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività – vicende criminali, prostituzione, accattonaggio – al fine di evitare che si crei un preciso collegamento tra un fenomeno generale e una specifica e individuabile persona fisica ed evitare, quindi, la conseguente inevitabile e inutile carica di disordine personale, si usa sgranare, o comunque coprire, l'immagine del volto della persona ritratta per renderla non identificabile. Trattasi di pratica corretta improntata al dovuto rispetto che si deve alle persone: è quanto stabilito dalla Corte di cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 3721 del 30 gennaio 2012. Alla base della decisione, il ricorso promosso da una mendicante rumena, che aveva visto la propria fotografia, pubblicata su un giornale di Trento, accanto alla quale era riportata la didascalia: una questuante all'opera

nel centro storico di Trento. L'articolo trattava del c.d. «pacchetto sicurezza» e delle ronde istituite con tale legge al fine di prevenire e scoraggiare fenomeni come prostituzione, vandalismo e accattonaggio diffuso; in particolare, veniva precisato che questa nuova legge poteva essere utile per combattere problemi sociali come questi, dietro i quali poteva nascondersi una organizzazione malavitosa. In primo grado, il gip di Trento aveva dichiarato il non luogo a procedere per il direttore del giornale e l'autore dell'articolo «perché il fatto non sussisteva». Al contrario, gli ermellini, annullando la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Bolzano per un nuovo esame, hanno chiarito che proprio l'accostamento tra la fotografia della parte lesa e il testo dell'articolo sarebbe stato alla base dell'accoglimento del ricorso: non era necessario, ai fini dello stesso articolo, rappresentare tutti i tratti fisionomici della persona raffigurata. In questo caso, infatti, l'immagine non poteva «essere considerata neutra».

—©Riproduzione riservata—

SEGUE DA PAG. 1

Sanzioni dietro l'angolo

occorrenti al debitore per il mantenimento personale e della famiglia e, quindi proporrà con la liquidità derivante da dismissioni e introiti disponibili al debitore, un piano di pagamento. Il pagamento potrà essere anche in misura ridotta, purché i creditori aderiscano alla proposta.

Il piano potrà prevedere anche l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, un po' come funziona nelle procedure concorsuali o nelle esecuzioni individuali ove nominato un delegato alla vendita. Se le condizioni lo permettono e dunque il piano appare fattibile, il debitore potrà avviare la procedura, presentando al presidente del tribunale, ove ha sede o risiede il debitore, una domanda per la nomina di un professionista (avvocato, commercialista o notaio) che abbia i requisiti previsti dall'art. 20 della legge 3/2012, il quale agirà quale compositore della crisi, in sostituzione degli organismi di composizione della crisi.

Come si propone il piano e quale documentazione

Una volta nominato il professionista (mediatore) da parte del tribunale, quest'ultimo aiuterà il debitore a presentare la vera proposta ai creditori e fare accettare le condizioni di pagamento. Ai sensi dell'art. 8, la proposta di accordo deve prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

Il piano può prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori che non aderiscono all'accordo purché il piano risulti attestato dal professionista e quindi sia idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine proposto e l'esecuzione del piano sia affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta del professionista mediatore. La moratoria, però, non può riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili, ovvero dipendenti del debitore o crediti per alimenti ecc. ai sensi dell'art. 545 codice procedura civile.

La proposta deve essere presentata corredata da varia documentazione e da una dichiarazione di fattibilità del piano e di veridicità dei dati, che devono essere rilasciate dal professionista mediatore della crisi.

Per questo motivo è assai facile che il debitore si farà coadiuvare dal proprio commercialista o legale. Si aprono opportunità per i professionisti, ma attenzione alle pesanti sanzioni che possono colpire i soggetti che svolgeranno le funzioni degli organismi di composizione della crisi.

—©Riproduzione riservata—

Ue/1 - Leggi light per cittadini e pmi

Allentare il peso normativo sui cittadini e le piccole e medie imprese europee. Questo l'obiettivo del Consiglio dell'Unione europea, che ha presentato un programma di lavoro per l'introduzione di una normativa cosiddetta «intelligente». «La normativa è necessaria al conseguimento di obiettivi politici dell'Unione europea», recita il documento del Consiglio, e «l'attenzione agli utenti finali nell'arco dell'intero processo di elaborazione delle politiche dovrebbe costituire un principio guida in questo sforzo per una normativa intelligente». Attenzione che dovrebbe prendere il via nei confronti dei professionisti e delle piccole e medie imprese con l'organizzazione di conferenze dedicate, una pagina web e più numerose consultazioni dirette che in tempi brevi potrebbero migliorare il processo di elaborazione delle politiche con una più efficace partecipazione degli utenti finali. Le Istituzioni Ue e gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di testi consolidati e di documenti giuridici e l'accesso degli utenti finali delle normative a riepiloghi delle proposte legislative in un linguaggio comprensibile. La Commissione europea, per quanto la riguarda, è stata invitata dal Consiglio ad apportare ulteriori miglioramenti al programma per una normativa intelligente e a riferire sullo sviluppo e l'attuazione di uno sforzo per una normativa intelligente operativa entro la fine del 2012. Il Consiglio ha sottolineato come il programma per una normativa intelligente andrà comunque perfezionato, per raggiungere gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva di cui alla strategia Europa 2020. Occorrerà estendere l'uso delle valutazioni, anche nell'ambito di «check-up», al fine di individuare gli oneri eccessivi, le incoerenze e le misure obsolete o inefficaci, per ridurre l'onere normativo effettivamente superfluo.

Paolo Bozzacchi

Ue/2 - Perde pezzi l'anticontraffazione

Perde pezzi europei l'Accordo commerciale anticontraffazione (Acta) sui diritti di proprietà intellettuale siglato poche settimane fa da 22 stati membri Ue a Tokyo con gli Stati Uniti, la Svizzera, il Canada, l'Australia, il Messico, il Marocco, la Nuova Zelanda, Singapore e la Corea del Sud. Dopo la Polonia, infatti, si è sfilato un altro Paese membro Ue: la Repubblica Ceca. Il governo di Praga ha annunciato che non ratificherà l'Acta perché Anonymous, il network internazionale di hacker informatici, si è riuscito a introdurre nei dati anagrafici e numeri di telefono privati di diversi politici cechi. «Non possiamo accettare che le libertà civili e il libero accesso alle informazioni possa trasformarsi in minaccia», ha commentato il premier ceco Petr Necas. E i malumori di Praga non sono un caso europeo isolato. Visto che anche in Slovenia sono scesi in piazza oltre 2 mila manifestanti contro la ratifica dell'accordo. Obiettivo dell'accordo Acta è rafforzare i diritti sulla proprietà intellettuale (anche quelli online) e sostenere la lotta alla contraffazione e alla pirateria dei beni (vestiti, musica e film). La proposta è all'Europarlamento e ne è responsabile la Commissione per il commercio internazionale, prima di un atteso voto (senza possibilità di emendamenti) da parte dell'aula in sessione plenaria. Al di là di Strasburgo, si attendono novità anche dalla Germania, l'Olanda, Estonia e Cipro. Che per ragioni ufficialmente tecniche non hanno siglato l'accordo a Tokyo. Il parere della Commissione europea è che l'accordo Acta non restringe la libertà di navigazione su Internet e non impatta sull'attuale legislazione comunitaria. E che anzi permetterebbe di recuperare una buona parte del fatturato della contraffazione, che attualmente ammonta a 8 miliardi di Euro l'anno.

Paolo Bozzacchi